

NORME E TRIBUTI

a pag. 18 **RIFORMA FISCALE.** Con la trasparenza prelievo per competenza sui soci

a pag. 19 **CONTRIBUTI VOLONTARI.** Vecchi requisiti per chi è stato autorizzato prima di marzo

a pag. 19 **LIQUIDAZIONI.** Con il nuovo indice Istat tutti i calcoli per il Tfr di luglio

DIRITTO DELL'ECONOMIA ■ La possibilità di optare per i sistemi alternativi al modello latino trascurata nelle delibere sugli statuti

Nuove società, vecchia governance

Ma i dati di Infocamere nel primo semestre segnalano un aumento del 30% delle modifiche per recepire le indicazioni della riforma

ROMA ■ Qualcuno potrebbe dire che è stato un flop. Altri che la sensibilità all'innovazione del nostro sistema societario è poco elevata. Più realisticamente può essere sottolineato che le novità normative di un certo spessore hanno bisogno di un po' di tempo per essere digerite. E la riforma del diritto societario non rappresenta certo un'eccezione. Analizzando i dati forniti da Infocamere su questi primi mesi di efficacia delle nuove disposizioni del Codice civile, e ricordando che il rush finale sull'adattamento degli statuti partirà tra un mese, è possibile però scattare una fotografia non banale dell'esistente.

I vantaggi dei modelli dualistico e monistico saranno assimilati nel tempo

Con qualche sorpresa. Se non è inatteso un dato nazionale relativo alle domande di modifica degli statuti registrate dalle Camere di commercio di 52.882 pratiche, con una crescita di oltre il 30% rispetto ai primi sei mesi del 2003, non altrettanto si può dire per la distribuzione territoriale delle domande stesse. Così, a realtà come Trento e Novara, entrambe abbondantemente sopra il 100% rispetto alle richieste dell'anno passato, c'è anche qualche sorprendente segno negativo. È il caso di Ragusa e Oristano che segnano il passo con consistenti diminuzioni. Milano, con al seguito Roma, è invece la sede che ha fatto registrare il maggior numero di domande di modifica dello statuto.

La riforma, dunque, ha fatto totalizzare un notevole balzo all'insù delle domande anche se è difficile poi scendere nel dettaglio dei contenuti delle modifiche statutarie. Tuttavia, qualche ricerca in tal senso inizia a essere effettuata (si veda l'altro articolo in pagina). La riforma, infatti, impone cambiamenti che possono essere rilevanti, con modifiche drastiche allo stesso assetto societario, o di semplice adattamento. E in quest'ultimo caso si tratta di una semplice presa d'atto di obblighi puramente formali.

Diverso è il caso di sistemi di amministrazione e controllo messi in campo dalla riforma. Sin dall'approvazione della legge delega, la n. 366 del 2001 che sul punto era già molto dettagliata, è stato infatti chiaro che la governance delle future Spa e Srl sarebbe stata investita da cambiamenti, o meglio da opportunità di cambiamento, di notevole consistenza.

Al tradizionale modello latino, infatti, nella Spa si sono affiancati un sistema dualistico, fondato su un consiglio di gestione e un consiglio di sorveglianza, e un sistema monistico basato sul consiglio di amministrazione e un comitato costituito al suo interno.

Si tratta di modelli ricalcati sull'esperienza di altri Paesi europei, introdotti con l'ambizione di allargare il ventaglio di possibilità a disposizione degli operatori che possono così potuto scegliere la struttura societaria più adatta alle diverse esigenze.

ANALISI

La scarsa propensione fin qui dimostrata dagli operatori per i sistemi di governance della Spa alternativi rispetto a quello tradizionale è, da un lato, il frutto della loro ancor troppo recente introduzione nel nostro ordinamento. Dall'altro, c'è il problema di capire a quali realtà societarie meglio si addicono i sistemi monistico e dualistico rispetto al sistema latino.

Tre possibilità. La riforma amplia i modelli possibili per la governance:

- il sistema ordinario o latino riproduce il vecchio assetto organizzativo, fondato sull'organo amministrativo (amministratore unico o consiglio di amministrazione) e sul colle-

Le opzioni

Le imprese che dal gennaio 2004 hanno indicato una scelta di amministrazione in base al nuovo diritto societario

Tipo di amministrazione prescelto	Numero d'Imprese
Tradizionale	7.985
Monistico	190
Dualistica	44
Amministratore unico e amministrazione pluripersonale collegiale	2.551
Amministratore unico e amministrazione pluripersonale individuale disgiuntiva	49
Amministratore unico e amministrazione pluripersonale individuale congiuntiva	22
Amministrazione pluripersonale collegiale e amministrazione pluripersonale individuale disgiuntiva	104
Amministrazione pluripersonale collegiale e amministrazione pluripersonale individuale congiuntiva	26
Amministrazione pluripersonale individuale disgiuntiva e amministrazione pluripersonale individuale congiuntiva	2.353
Amministratore unico e amministrazione pluripersonale collegiale e amministrazione pluripersonale individuale disgiuntiva	4.777
Amministratore unico	63.902
Amministrazione pluripersonale collegiale	18.496
Amministrazione pluripersonale individuale disgiuntiva	3.222
Amministrazione pluripersonale individuale congiuntiva	1.053
Amministratore unico e amministrazione pluripersonale collegiale e amministrazione pluripersonale individuale disgiuntiva	148
Amministratore unico e amministrazione pluripersonale collegiale e amministrazione pluripersonale individuale congiuntiva	41
Amministrazione pluripersonale collegiale e amministrazione pluripersonale individuale disgiuntiva e amministrazione pluripersonale individuale congiuntiva	158
Amministratore unico e amministrazione pluripersonale individuale disgiuntiva e amministrazione pluripersonale individuale congiuntiva	189
TOTALE	105.310

Fonte: InfoCamere

Ecco, a pesare ora i dati forniti da Infocamere, che registrano all'interno degli statuti anche i modelli di amministrazione e controllo alternativi a quello segnalato come prevalente, non si può non constatare che il nuovo stenta a nascere e che la forza di attrazione del vecchio è ancora salda. Abbandonare la tradiziona-

le struttura "latina" con le consuete attribuzioni di competenza, riservando a modifiche meno strutturali l'impatto del nuovo diritto societario.

La volontà di scommettere sul nuovo ha invece riguardato un'esigua minoranza, con una netta preferenza per il sistema monistico. Il modello di gover-

nance dualistico ha invece coinvolto pochissimi enti, testimonianza ulteriore delle difficoltà ad attecchire del nuovo sistema.

Dalle informazioni disponibili non è ancora possibile valutare quali tipologie societarie (e con quali assetti proprietari) abbiano dimostrato una propensione per un modello piuttosto

che per l'altro.

I conti naturalmente si tireranno solo tra qualche tempo e una tappa importante sarà quella del 30 settembre, termine ultimo per l'introduzione degli adeguamenti. Trascorsa quella scadenza, a disposizione del ministero della Giustizia ci sarà anche qualche elemento in più per la redazione

di eventuali ritocchi ai modelli di amministrazione e controllo, all'interno comunque di un quadro che il sottosegretario Michele Vietti, alla guida della commissione che ha steso la riforma e che sta procedendo le sue modifiche, vuole minimalista.

Già a febbraio peraltro, con il primo decreto correttivo, la com-

missione aveva proceduto a rivedere il sistema dualistico allargando i poteri del consiglio di sorveglianza. Sul tavolo adesso ci potrebbe essere una rivisitazione complessiva con l'obiettivo di rendere più appetibile il ricorso ai sistemi di amministrazione e controllo più innovativi.

GIOVANNI NEGRÌ

«Lente» su Mib30 e segmento Star / Nessuna scelta dirompente

Alla ricerca della flessibilità

L'occasione delle assemblee di bilancio è stata colta da molte società per svolgere (oltre che la parte "ordinaria", dedicata a bilanci e nomine) anche una sessione straordinaria per decidere le modifiche agli statuti "sollecitate" dalla legge di riforma del diritto societario.

L'obiettivo è snellire le procedure

Per comprendere quale sia stato l'atteggiamento degli operatori in queste prime prove della nuova disciplina delle società di capitali è utile la lettura di un lavoro di ricerca terminato di recente e che rappresenta probabilmente il primo tentativo di censimento degli emendamenti fin qui apportati negli statuti di un significativo campione di Spa. Si

tratta di una tesi di laurea (intitolata «Corporate governance e informativa societaria») discussa alla facoltà di Economia dell'università di Parma da Carlotta D'Este, sotto la guida di Anna Maria Fellegara e Paolo Andrei.

La ricerca ha riguardato le società del Mib30 (l'indice dei 30 titoli più importanti in quanto a capitalizzazione e a liquidità) e del segmento Star (e cioè il segmento titoli ad alti requisiti del mercato telematico azionario, comprendente le società che, seppure con una capitalizzazione inferiore a 800 milioni di euro, rispondono tuttavia a requisiti specifici in termini di liquidità, trasparenza e corporate governance), non considerando, peraltro, per le loro particolari peculiarità, le società bancarie e quelle assicurative.

Dall'analisi delle modifiche apportate più di frequente negli statuti delle Spa comprese nel Mib30 e nel segmento Star si nota come gli

operatori non abbiano per il momento effettuato scelte dirompenti rispetto al passato.

Per esempio, in un solo caso sono state introdotte le azioni senza valore nominale (molto più "comode" delle altre, quando si tratta di effettuare operazioni sul capitale e in particolare le riduzioni per perdite), mentre in due sole occasioni si è previsto che i soci possano votare per corrispondenza o il sistema dualistico, preferendo continuare, almeno per questa prima fase, con lo sperimentato sistema di governance tradizionale.

Gli emendamenti più gettonati evidenziano, più che altro (al di là dei casi di mera riformulazione delle norme statutarie che richiedevano un maquillage alla luce della legge di riforma), la volontà di approfittare, tra le nuove norme, di quelle che più facilmente consentono maggiore semplificazione procedurale e più ampia


flessibilità operativa.

A questo proposito, la modifica più ricorrente tra quelle censite dalla ricerca è stata quella relativa agli obblighi di informativa da parte degli amministratori delegati al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale di cui all'articolo 2381, comma 5 del Codice civile. Questa norma stabilisce, appunto, che gli organi delegati riferiscono «con la periodicità fissata dallo statuto e in ogni caso almeno ogni sei mesi sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalle società e dalle sue controllate».

Molto praticate sono state anche le modifiche statutarie relative a:

Le modifiche

Numero (e percentuale) delle correzioni apportate allo statuto in seguito alla riforma Vietti



■ la soppressione dell'indicazione dell'indirizzo della sede legale, lasciando solo l'indicazione del Comune;

■ la previsione secondo cui le adunanze dell'organo amministrativo, del collegio sindacale e dell'assemblea dei soci possono svolgersi con gli intervenuti non presenti tutti in un unico luogo ma collegati con sistemi di audio-video conferenza;

■ l'introduzione dell'obbligo di deposito delle azioni per legittimare la partecipazione del socio alle assemblee;

■ la convocabilità dell'assemblea non più mediante la pubblicazione dell'avviso sulla «Gazzetta Ufficiale» ma mediante la pubblicazione in almeno un giornale quotidiano;

■ l'esclusione del diritto di recesso del socio in caso di adozione di deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della società e l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni;

■ il trasferimento dall'assemblea straordinaria all'organo amministrativo della competenza a decidere sulle materie indicate nell'articolo 2365, comma 2 del Codice civile.

ANGELO BUSANI

Molte opportunità ancora da valutare

Introdotti nel nostro ordinamento «format» di amministrazione e controllo importati da altri Paesi

gio sindacale:

- il sistema dualistico, di derivazione tedesca, si fonda sul consiglio di gestione, che amministra la società, e sul consiglio di sorveglianza, che svolge il ruolo di controllo e sorveglianza;
- il sistema monistico, di ispirazione anglosassone, si articola nel consiglio di amministrazione nominato dall'assemblea e sul comitato per il controllo sulla gestione, costituito all'interno del consiglio di amministrazione.

Le ragioni per il sistema dualistico. Quando è opportuna la nomi-

na del consiglio di sorveglianza e quindi l'istituzione di un organo intermedio tra i soci e gli amministratori? Almeno due sono le situazioni societarie in cui questo assetto pare rendersi proficuo. La prima è quella di una società il cui capitale sia di titolarità di un soggetto che non voglia o non possa gestire la società: si pensi al caso del politico-imprenditore che voglia anche formalmente distaccare la propria persona dalla vita societaria e così nominare un insieme di soggetti, cui affidare la sorveglianza dell'organo amministrativo (e cioè la sua nomina e il

suo controllo), creando quindi una separazione tra il livello della proprietà del capitale sociale e quello della gestione della società.

Si pensi poi al caso di una società il cui capitale non sia nelle mani di soggetti imprenditori: per esempio una società partecipata da enti pubblici i quali, stante la loro fisiologica e istituzionale incapacità di vivere da protagonisti un'esperienza societaria, possono trovare opportuno avvalersi di un nucleo di soggetti, i "sorveglianti" appunto, che, senza avere dirette competenze gestionali, abbiano invece la capacità, in ragio-

ne della loro qualificazione professionale, di instaurare un rapporto con l'organo amministrativo assai più proficuo di quello che i soci potrebbero realizzare.

Le ragioni per il sistema monistico. Il sistema monistico, di matrice anglosassone, sarà probabilmente scelto da tutte quelle multinazionali che, abituate in altri ordinamenti a utilizzare questo sistema, per omogeneità di procedure, adotteranno questa modalità organizzativa anche per le loro attività svolte in Italia. Tuttavia, non è facile capire quali saranno gli altri ambiti impre-

gnanti nei quali il sistema monistico si manifesterà come il modulo di governance preferibile.

Invero, è abbastanza difficile conciliare la nostra mentalità e le nostre abitudini con un sistema che prevede l'individuazione dei controllori (i membri del comitato di controllo della gestione) nell'ambito dello stesso organo (il consiglio di amministrazione) che deve essere controllato dal comitato di controllo. In altri termini, il sistema monistico si fonda sull'attribuzione ai componenti dell'organo amministrativo, di un duplice vestito: quello di veri e pro-

pri amministratori (seppur non esecutivi), e quindi di partecipi delle scelte gestionali della società, e quello di controllori di quelle stesse scelte.

Insomma, bisogna ipotizzare che il sistema monistico sia l'assetto ideale per quei consigli di amministrazione di grandi società ove siano nominati personaggi autorevoli che, non essendo "operativi" ma rivestendo il ruolo di consulenti, ciascuno per il proprio ambito di conoscenze, più che il ruolo di veri e propri amministratori, meglio impersonino quello di controllori dell'operato dello stesso consiglio di cui fanno parte.

Soluzioni su misura per grandi gruppi

A.BU.